

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE
DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Cod. Prat.

CIG

Rep. n° del

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura *ristretta /ristretta accelerata* in ambito Unione Europea per l'approvvigionamento di

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ presso la Direzione degli Armamenti Terrestri – Via di Centocelle n.301 – 00175 Roma – che per brevità sarà in appresso chiamata Ente appaltante, codice fiscale n. 97154840587, innanzi a me Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso sono presenti:

- il.....in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (A.D.);
- il Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di Procuratore speciale della Soc. _____ con sede legale in _____, giusta Procura Speciale n..... in datalegalizzata dal _____ in data, che nel corso del presente atto sarà semplicemente chiamata Società, (cod. fiscale n°), come risulta dal Certificato della Camera di Commercio.
- Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di impegnare le parti, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno chiesto la stipulazione del presente atto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione della Difesa ha la necessità di approvvigionare
XX
XX
- per soddisfare tale esigenza è stato pubblicato un bando di gara con procedura
ristretta /ristretta accelerata di rilevanza europea, pubblicato nella GUCE
XXXXXXXXXX e nella **GURI** XXXXXXXXXXXXXXXX nonché sui quotidiani a
diffusione nazionale;
- al termine delle attività di preselezione, il Ministero della Difesa, Direzione degli
Armamenti Terrestri, con lettera n.....del....., ha invitato a presentare
l'offerta le società in possesso dei requisiti richiesti nel bando per la provvista di n.
XX
XXXXXXXXXXXX per un importo complessivo di Euro.....
IVA esclusa/esente);
- i risultati della gara sono riportati nel verbale di apertura offerte e proposta di
aggiudicazione n.....di rep in data.....e nel relativo Decreto di
aggiudicazione in data;
- come risulta dal sopracitato decreto, la fornitura è stata aggiudicata alla Società
....., che si è impegnata ad eseguirla alle condizioni riportate nella lettera
d'invito e nel presente contratto, per l'importo totale di Euro
(diconsi Euro) I.V.A. esente/esclusa;
- la presente provvista sarà eseguita sotto l'osservanza:
 - a) della normativa speciale dettata dal D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento
approvato con il D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non direttamente
disciplinato, dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016, ove
non derogate e compatibili con gli atti di cui sopra);
 - b) del Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati
dall'Amministrazione della Difesa, approvato con D.P.R. n. 236 del 15.11.2012,
registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana del 7.1.2013 – Serie Generale n. 5, che fa parte integrante del presente contratto senza che, peraltro, sia ad esso allegato, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e che la Società dichiara di accettare dopo averne preso piena conoscenza;

c) delle clausole del presente contratto e delle relative Condizioni Particolari Tecniche che, sottoscritte dalla Società, costituiscono parte integrante del contratto stesso;

– le imposte di bollo e di registro e le spese di stampa inerenti al presente contratto sono a carico della Società;

– in caso di mancata approvazione, la Società avrà diritto al rimborso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;

– tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi in giorni solari;

– il presente contratto, mentre vincola fin d'ora la Società, obbligherà l'Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà definitivamente approvato, registrato e reso esecutivo nei modi di legge.

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO

La Società.....con sede insi obbliga a fornire *(inserire l'oggetto ed indicare eventuali forniture opzionali)* alla Direzione degli Armamenti Terrestri, al prezzo di € **000.000.000,00** (diconsi euro.... /) più IVA/IVA esente.

Importo complessivo della fornitura € **000.000.000,00** (diconsi euro /) al netto dell'IVA/IVA esente.

Il valore del contratto è fisso per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale e non soggetto a revisione prezzo. Esso è comprensivo degli oneri che la Società dovrà sostenere per gli adempimenti relativi alla "Clausola standard di codificazione Nato e codice a barre", di cui all'art. XXX del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare un'**opzione** per la fornitura di materiale fino a un ammontare massimo di € (I.V.A. esclusa).

Tale opzione, da esercitarsi entro il xxxxxxxx, è subordinata alla valutazione discrezionale dell'A.D. circa la sussistenza di un'esigenza specifica e della relativa copertura finanziaria.

Il fornitore non vanta alcun diritto, nei confronti dell'Amministrazione all'esercizio dell'opzione in tutto o in parte ma accetta, una volta che questa sia stata esercitata, di eseguire la fornitura al prezzo e secondo le condizioni stabilite nel presente atto.

ART. 2 – CAUZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 93, comma 7, del D.lgs 50/2016, la Società ha presentato, a garanzia della esatta esecuzione del presente contratto, valida fidejussione rilasciata da _____ fino alla concorrenza della somma di € _____ corrispondente al ... (..... per cento) dell'importo della fornitura.

Tale cauzione sarà valida dalla data di stipula del presente atto e scadrà non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 2 dello schema tipo 1.2 di cui all'Allegato A del D.M. 19.01.2018 n. 31 salvo i casi di rivalsa e di confisca previsti dalle norme in materia di appalti pubblici.

In caso di esercizio di opzione, la società contraente dovrà fornire una ulteriore garanzia, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., nonché l'operatività a prima richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 3 - ENTE GESTORE (EG)

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, la stazione appaltante individua nell'UTT di, l'Ente Gestore, al quale viene affidata la direzione

dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto articolo.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE –

I beni ed i servizi in provvista nell'art XXXXX dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nell'Appendice Tecnica, che costituisce parte integrante del presente atto.

La Società si obbliga a fornire la documentazione tecnica e le certificazioni previste dalle condizioni tecniche allegate al presente contratto.

In particolare, la Società (o il Responsabile del sistema) si obbliga a dichiarare la completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto di tutta la documentazione (manuali, disegni, ecc.) fornita, in special modo ai fini della sicurezza e della tutela della salute del personale durante l'impiego e/o la manutenzione dei sistemi/apparati in fornitura, sollevando in tal senso l'A.D. da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l'uso normale o ragionevolmente prevedibile. Da questa assunzione di responsabilità la ditta è esonerata per le sole indicazioni/informazioni che costituiscono recepimento di esplicite prescrizioni dell'A.D..

ART. 5 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

Scegliere tra:

PER MATERIALE DI TIPO COMMERCIALE

La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

oppure

SCHEMA DELLA PARTE "BASICA STANDARD" DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI "ASSICURAZIONE QUALITA" PER CONTRATTI PER I QUALI SI PREVEDA DI CITARE I DOCUMENTI AQAP-2110 OPPURE AQAP-2310

- a) La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

- b) La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2XYZ (*nota: scegliere tra AQAP-2110 e AQAP-2310*) edizione XX versione YY, vigente al momento della stipula del contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare.

Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente contratto.

- c) I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità (vds: lettera f).
- d) Nell'allegato n°..... al presente contratto sono indicati i requisiti particolari di qualità che, sebbene non previsti dal documento AQAP contrattuale sopra citato devono essere soddisfatti dalla Ditta.

(nдр: Nell'allegato potrà essere imposto il soddisfacimento dei particolari requisiti di qualità che interessano l'oggetto contrattuale, ad esempio l'ottemperanza di norme della serie AER, NAV, TEL e TER).

- e) La Ditta dovrà presentare alla stazione appaltante (oppure all'ente gestore del contratto) il Piano assicurazione qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*" entro tre mesi dalla firma del contratto (oppure con la più opportuna tempistica in relazione all'oggetto di fornitura).

La stazione appaltante/ente gestore precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.

- f) Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dal contratto.

X) clausola opzionale 1: la Ditta dovrà presentare, se richiesto, alla stazione appaltante (oppure all'Ente Gestore del contratto) il Piano Gestione dei rischi redatto secondo le linee Guida del documento ISO 31000:2009 "xxxxxx", entro tre mesi dalla firma del contratto.

Y) clausola opzionale 2: la Ditta dovrà presentare, se richiesto, alla stazione appaltante (oppure all'Ente Gestore del contratto) il Piano gestione configurazione redatto secondo i requisiti della Pubblicazione NATO ACMP- 2100 (edizione vigente) e le linee Guida della Pubblicazione ACMP-2009 edizione vigente (o di ogni altro documento equivalente), entro tre mesi dalla firma del contratto.

- g) La Ditta presenterà alla stazione appaltante (oppure Ente Gestore del contratto) quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di conformità", redatto secondo l'esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 "*NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process*".
- h) Al Certificato di conformità dovranno essere allegati i seguenti documenti aziendali che danno l'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite per dimostrare la conformità ai requisiti tecnici contrattuali di quanto deve essere fornito (*ndr: elencare i documenti richiesti*).
- i) Ciascun Certificato di conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all'uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità.
- l) Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Generali/Direzione del Segretariato Generale.
- m) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente.
- n) L'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di sub-forniture all'estero, potrà essere delegata ad organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base agli accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri paesi esteri.
- o) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico n°.....

oppure

SCHEMA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI ASSICURAZIONE QUALITA' PER I CONTRATTI NEI QUALI SI PREVEDA DI CITARE IL DOCUMENTO AQAP-2131.

- a) la Ditta si impegna a soddisfare nei propri stabilimenti nel corso del presente contratto i requisiti previsti dal documento AQAP-2131, edizione vigente al momento della stipula, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
- b) La Ditta, entro trenta giorni dalla notifica di approvazione del presente contratto, dovrà inoltrare alla stazione appaltante competente un documento, sottoscritto dal suo legale rappresentante, dal quale dovrà risultare:
- il nominativo del rappresentante aziendale incaricato della firma dei Certificati di Conformità;
 - l'elenco della strumentazione e delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle verifiche (se applicabile);
 - il fac-simile dei moduli che saranno impiegati per la registrazione delle verifiche.
- c) E' fatto, altresì, carico alla Ditta di:
- tenere a disposizione, nel corso delle lavorazioni, per eventuale richiesta della stazione appaltante (oppure dell'Ente Gestore del contratto), la documentazione da cui risulti l'evidenza obiettiva dello stato di taratura della strumentazione e delle apparecchiature, nonché delle verifiche eseguite;
 - corredare ogni articolo oggetto di fornitura di un certificato di conformità redatto secondo l'esempio fornito dalla AQAP-2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Detto Certificato di Conformità dovrà essere firmato da personale della funzione qualità aziendale.
- d) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto contenuto al (articolo n°allegato n°; del presente contratto).

ART. 6 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il materiale dovrà essere approntato alla verifica di conformità entro un massimo di XXXXXXXXXXXX giorni.

I termini di approntamento alla verifica di conformità decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

(prevedere termine e sua decorrenza per il caso di opzione)

La Ditta deve comunicare all'Ente Gestore, alla DAT –

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed alla 9^a Divisione, la data in cui il materiale sarà pronto per la verifica di conformità. Tale comunicazione, come tutte quelle soggette a termini, ai sensi del contratto, deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata.

Per le comunicazioni inoltrate in difformità da quanto precisato, farà fede il protocollo in arrivo dell'Ufficio ricevente dell'Ente Gestore. Qualora nelle comunicazioni venga indicata una data di approntamento posteriore a quella di cui sopra, tale data sarà considerata utile ai fini della determinazione dei termini di cui si tratta.

(se del caso)

Il rispetto da parte della Società dei suddetti termini temporali è subordinato al rilascio (ove richiesto) da parte delle Autorità Governative estere delle autorizzazioni all'esportazione degli apparati, per i quali la D.A.T. dovrà emettere le necessarie certificazioni (End User Certificate). La Società fornirà all'A.D., entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto, relativa documentazione con l'indicazione dei materiali da importare, senza che ciò comporti alcun vincolo e/o obbligo da parte dell'A.D.. La mancata disponibilità di dette autorizzazioni, comporterà eventuali abbuoni in sede di valutazione del ritardo nell'adempimento, sempre che il procedimento sia stato attivato dal fornitore nel termine sopra indicato e la documentazione non sia risultata incompleta.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità del materiale, tenuto conto della particolare natura della fornitura, in deroga all'art. 4, c. 6 del d. lgs. 231/2002 e s.m.i., verrà effettuata, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di approntamento dei materiali, con le modalità riportate nell'appendice tecnica allegate al presente contratto, presso la ditta, a cura di una commissione nominata dall'Amministrazione della Difesa.

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della verifica di conformità saranno a carico della Ditta.

La Ditta contraente dovrà fornire l'assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della verifica di conformità, nonché eventualmente i locali, il personale ed i mezzi necessari. L'A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante della ditta.

La Commissione di verifica di conformità dovrà accertare, tra l'altro, l'esistenza della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte della ditta (o del responsabile del sistema) sulla completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto e delle informazioni inserite nella manualistica ai fini del corretto utilizzo in sicurezza e a tutela della salute del personale per l'impiego dei sistemi/apparati in fornitura, unitamente all'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico della Ditta dalla clausola standard di tra l'altro, l'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico della Ditta dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale.

Nel caso in cui la Commissione accerti l'inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni di verifica di conformità invitando la Ditta, a mezzo di posta elettronica certificata o fax, ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata.

Dal momento in cui la Ditta avrà ricevuto il citato invito, riprenderà a decorrere il termine previsto in contratto per l'approntamento alla verifica di conformità.

La Commissione di verifica di conformità, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni della Ditta contraente, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione della fornitura sottoposta a verifica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora la ditta contraente non concordi con l'esito della verifica di conformità, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il certificato di verifica di conformità o

dalla data di ricezione della posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certificato, può inviare alla Commissione di verifica di conformità controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dalla ditta contraente, la Commissione di verifica di conformità, entro 10 giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L'Organo competente assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione alla ditta contraente. Tale atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui detto Organo competente decida il rifiuto della fornitura, questa, dovrà essere presentata ad una nuova verifica di conformità, in un tempo massimo non superiore alla somma della parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti in contratto per l'esecuzione e della metà dei termini stessi. Si precisa che, qualora la nuova presentazione alla verifica di conformità avvenga in un tempo superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti per l'esecuzione, o tale parte non sussista, la Ditta sarà soggetta a penale ai sensi del successivo art.11.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, l'Amministrazione Difesa avrà facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'incameramento della cauzione, e salvo l'eventuale maggior danno, essendo sufficiente, a tal fine, una semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 8 – CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato, a cura e spese della ditta, entro giorni XXXX, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della ditta stessa della comunicazione dell'esito favorevole dell'avvenuta verifica di conformità, presso il XXXXXXXXXXXXXXXX.

(disciplinare anche il termine delle eventuali opzioni)

ART. 9 - SUBAPPALTO

L'impresa non ha dichiarato in sede di offerta della facoltà di volersi avvalere della facoltà di subappaltare la fornitura.

(Oppure)

ART. 9 – SUBAPPALTO

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, è autorizzata ad affidare prestazioni in subappalto nella misura non superiore a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Impresa si impegna a depositare, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese relativamente alle prestazioni subappaltate, la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il puntuale rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Qualora i documenti integrativi non pervengano nel termine all'uopo assegnato, l'autorizzazione al subappalto verrà negata.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti

dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, a trasmettere all'UTT di xxxxxx, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione del subappalto.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 – GARANZIA

La Ditta garantisce il materiale oggetto del presente contratto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di consegna dello stesso, obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze che si dovessero riscontrare, imputabili a difetti di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di

conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o di cattivo impiego. Tali prestazioni saranno effettuate dalla Ditta nei modi e nei tempi stabiliti dalle condizioni tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.).

A garanzia di tale prestazione il fornitore presenterà una polizza fideiussoria , con le modalità di cui all'art. 2 del presente atto del valore del 10% dei materiali oggetto di garanzia estesa. La presentazione di tale garanzia è il presupposto per il pagamento della fornitura.

ART. 11 - PENALITA'

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto per l'esecuzione della fornitura, sarà applicata una penalità dello 0,3 (zerovirgolate) per mille per ogni giorno di ritardo. Le penalità saranno applicate sul solo valore dei materiali interessati da ritardo, per un ammontare complessivo non superiore al 10% del valore dei materiali stessi.

Al fine di determinare se vi è ritardo nell'esecuzione del contratto, si farà riferimento al periodo complessivo, costituito dalla somma del termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e di quello stabilito per la consegna presso l'A.D. dei materiali verificati conformi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto, saranno contestati al fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Il fornitore nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine

indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nel contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al contratto con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, a valersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso al fine di chiudere contabilmente la partita, il fornitore è obbligato a trasmettere apposita nota di credito del valore corrispondente quello della penale applicata.

L'Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima fino al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali qui previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per quanto riguarda l'attività di codificazione si farà riferimento al periodo complessivo costituito dalla somma di tutti i termini stabiliti nella clausola standard di codificazione e codice a barre.

L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità dovrà essere presentata all'Ente Gestore, pena decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di applicazione della penale effettuata dall'A.D. con posta elettronica certificata.

Detta domanda, in bollo, completa degli eventuali documenti giustificativi o dovrà essere indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa –

Direzione degli Armamenti Terrestri, 9^a Divisione – tramite l'Ente Gestore, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni. Per quanto non modificato dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. n. 236/2012.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'affidatario, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 del presente atto, e salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge
- b. Inadempimento del Fornitore alle condizioni, termini, modalità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché al capitolato tecnico e al presente atto;
- c. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Fornitore;
- d. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 106 comma 1 lett. d) del D.lgs n. 50/2016;
- e. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
- g. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei piccoli utenti;
- h. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

i. Violazione dell'obbligo di riservatezza

j. Mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente CCNL;

k. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

l. nei casi di inosservanza delle prescrizioni previste nel patto di integrità.

2. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione provvederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'incarico in danno del Fornitore.
3. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto.
4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel caso di minor spesa nulla compete al contraente inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime il contraente dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Con la dichiarazione di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 - PROROGHE ED ABBUONI

I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad uno spostamento dei termini contrattuali, dietro preventiva e motivata richiesta da parte del Fornitore.

Eventuali scioperi a carattere nazionale delle maestranze del Fornitore, purché denunciati all'Ente gestore, entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero ed il numero delle ore della giornata lavorativa, stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.

I giorni di chiusura per ferie dello stabilimento formalmente e anticipatamente comunicati a mezzo PEC daranno luogo a sospensione dei termini contrattuali.

Nei giorni di chiusura dello stabilimento si intende anche sospeso il decorso dei termini di pagamento.

L'abbuono non potrà superare il numero massimo di giorni di ferie previsti nello specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

SOLO CONTRATTI FORZA NEC E VBM

[Il ritardo dei fornitori qualificati riconosciuti necessari (Annesso 11 all'Appendice Tecnica), se dipendente da cause di forza maggiore e se notificato con le modalità previste dal Regolamento emanato con il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, sarà valutato ai fini della concessione di eventuale proroga dei termini di consegna.

L'A.D. in caso di eventuale ritardo nella consegna di materiali da parte di fornitori qualificati riconosciuti necessari potrà, a suo insindacabile giudizio,

accettare il veicolo in un grado di completezza difforme dalla configurazione prevista.

L'A.D., in qualsiasi momento, potrà richiedere la sostituzione dei fornitori nei confronti dei quali vengano a mancare i requisiti posti a base della qualificazione o comunque del livello specifico di Assicurazione Qualità previsto dal PCQ.

Gli eventuali tempi di ritardo nella fornitura dei SW COTS GFE da parte di ADI, di cui all'Art. 8 - Acquisizione dei software COTS Microsoft Windows 7 64bit, Microsoft Office ed installazione nuova versione C2D, sono da considerarsi abbuoni sulla scadenza delle relative Rate contrattuali.]

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società, emetterà fattura, in formato elettronico secondo le disposizioni di legge in vigore e provvederà ad inviarla all'Ente Gestore, secondo le disposizioni del decreto n. 55 del 03/04/2013 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22/05/2013, il quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via telematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata la gestione del contratto.

I codici Ufficio IPA sono:

- per l'UTT di Nettuno (RM): KNJSKF;
- per l'UTT di Torino: 8TFVO8;
- per la D.A.T.: CVYKGE.

I conti di liquidazione saranno curati dall'Ente gestore.

La società potrà emettere tante fatture quante sono le rate. (se del caso)

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante mandato diretto.

Qualora, al momento in cui si debba pagare il saldo del prezzo le operazioni relative alla codificazione non siano completate, sarà trattenuto, a titolo cautelativo, il 2% (due percento) dell'importo complessivo contrattuale.

Tenuto conto dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nella Amministrazione della Difesa hanno complessa articolazione sul territorio, le parti, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/2002 s.m.i., in deroga al comma 2 del medesimo articolo, convengono che il pagamento sarà eseguito, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti da quello in cui si saranno realizzate, nell'ordine, tutte le seguenti condizioni:

1. accettazione alla verifica di conformità dei materiali;
2. consegna integrale dei materiali presso il luogo specificato in contratto o successivamente indicato dall'Amministrazione della Difesa;
3. ricevimento da parte della 10^a Divisione (tramite l'Ente Gestore) della fattura regolarmente redatta, nonché di tutta la documentazione necessaria ad effettuare il pagamento ivi inclusa la polizza fideiussoria di cui all'art. 10 del presente atto.

Il fornitore è informato che le fatture emesse prima della consegna dei materiali o sprovviste della polizza di cui sopra saranno rifiutate sulla piattaforma SDI.

In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. n. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamento in conto del 90% previa ricezione della dichiarazione di ricevimento del consegnatario e successivo saldo del 10%.

Le parti concordano espressamente che nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, potranno essere chiesti gli interessi moratori.

Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo alla scadenza predetta e saranno corrisposti su presentazione di fattura e di idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma oggetto del pagamento è stata accreditata alla Ditta.

Le parti concordano, infine, che oltre i precitati interessi maturati, l'Amministrazione Difesa non avrà alcun altro obbligo nei confronti della Ditta.

ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge del 13.08.2010 n.136, come modificata dalla Legge 17.12.2010 n. 217 (che ha convertito il D.L. 12.11.2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: **XXXXXXXX**.

L'inadempimento del contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Il fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, dagli estremi identificativi di detti conti, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di tale comunicazione l'A.D. sarà responsabile dell'eventuale pagamento già disposto.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/ forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora il contraente abbia notizia dell'appaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione degli Armamenti Terrestri e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata, come modificata dalla Legge 17.12.2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa, di cui al precedente art. 12 l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge medesima.

L'Amministrazione della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti alla Ditta, in dipendenza del presente contratto, mediante accreditamento sul seguente conto corrente bancario dedicato:

.....

Inoltre, dichiara che il conto corrente indicato è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Le generalità e i codici fiscali delle persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono le seguenti:

-

-

ART. 16 – DOMICILIO

La Società elegge il domicilio civile, ai sensi dell'art. 47 del c.c, in

La ditta si obbliga di partecipare qualunque successiva variazione di domicilio e/o di recapito, esonerando l'Amministrazione della Difesa da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da mancate od errate comunicazioni.

ART. 17 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL

LAVORO

La Società si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,

ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – COSTI INERENTI I RISCHI DA INTERFERENZA E LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Per quanto attiene il disposto dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parti contraenti prendono atto che l'oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza installazione.

Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della ditta incaricata della consegna e il personale dell'Amministrazione Difesa o altro, comunque presente nel luogo della consegna medesima. A tal fine il predetto responsabile provvederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che, per quanto detto, non è previsto alcun costo per l'eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del precitato D. Lgs. n. 81 del 2008. *(modificare in caso di prestazione di servizi)*

(Nel caso di merce consegnata franco fabbrica)

La società metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della Amministrazione incaricata del ritiro presso lo stabilimento dei materiali accettati e il personale della società stessa e garantirà la predisposizione di tutti i presidi necessari per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali in sicurezza. A tal fine il responsabile, previa elaborazione

*di un DUVRI **Dinamico**, provvederà a delimitare la zona ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Le parti contraenti constatano che, per quanto detto, non è previsto alcun costo per l'eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza **Statico** ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del precitato D. Lgs. n. 81 del 2008.*

La Ditta dichiara, inoltre, che nello stabilimento dove saranno eseguite le lavorazioni inerenti il presente contratto vengono osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e che sono già poste in essere tutte le misure richieste dal predetto decreto. Si impegna, inoltre, a mantenere l'osservanza della citata normativa durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i provvedimenti idonei a tal fine.

I costi relativi alla presente commessa sono quelli indicati all'art.1 del presente contratto.

Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta normativa, l'Amministrazione tratterrà il 20% dei pagamenti dovuti alla Ditta, fino a quando la competente Azienda sanitaria locale non avrà comunicato l'eliminazione delle inadempienze in parola.

La Ditta riconosce che in tal caso non potrà avanzare alcuna rivendicazione per il ritardato pagamento.

ART. 19 - BREVETTI E PRIVATIVE

L'Amministrazione della Difesa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni Tecniche.

ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA (da integrare in caso di **CONTRATTI SECRETATI**)

La Società si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima, durante e dopo

l'esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati.

La Società rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concernenti la presente provvista.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione ovvero di applicare una penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, salva la facoltà di escludere la Società stessa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi di reato.

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della Difesa”.

La Società dichiara di aver preso visione del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” come da dichiarazione sottoscritta e parte integrante del presente atto e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui ai predetti documenti, in relazione alla propria gravità e alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le sanzioni previste dalla legge.

Qualora l'Amministrazione ne riscontri l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste.

ART. 22 - DECADENZA DA DIRITTI

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nel presente contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che la Ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza, all'Amministrazione della Difesa, unitamente all'ultima fattura.

ART. 23 – PATTO DI INTEGRITA'

La Società contraente ha firmato il “Patto d'integrità” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del patto determinerà la risoluzione del contratto oltre alle ulteriori sanzioni ivi richiamate.

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente atto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi al Fornitore.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei soli servizi prestati, purchè correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, oltre indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. n. 236/2012

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, come integrato dal D. Lgs. 218/2012, è previsto il recesso automatico dal contratto per la P.A. nelle ipotesi ivi configurate.

ART. 25 - CONTROVERSIE

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto negoziale ed i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato:

1. Contratto;
2. Appendice Tecnica;
3. Annessi all'Appendice Tecnica.

È esclusa la clausola compromissoria.

ART. 26 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

(ove necessaria avuto riguardo all'oggetto del contratto)

Codesta Società assume in proprio la responsabilità civile dei danni che potrebbero derivare a terzi (intendendosi per terzi anche i dipendenti dell'A.D.) e a cause altrui, per effetto delle operazioni di sorveglianza delle lavorazioni, di collaudo, di consegna, anche se eseguite presso subfornitori o presso le installazioni militari utilizzate ai fini dell'espletamento della fornitura.

Rimane inteso che le polizze di assicurazione che codesta Società si obbliga a stipulare a garanzia di tali rischi, con primaria Compagnia del ramo, sono a carico della Società medesima.

Codesta Società si obbliga a garantire equivalente copertura assicurativa per il personale dell'A.D. a quella prevista per il personale dipendente presso i siti delle Consociate e/o attività fuori sede. Copia di dette polizze saranno allegate congiuntamente al Piano di Qualità.

Restano a carico del contraente indipendentemente dalla adeguatezza della copertura assicurativa le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai luoghi, alle persone e alle cose, nei luoghi di esecuzione dell'appalto. Restano altresì a carico del contraente l'onere per il ripristino della situazione preesistente e il risarcimento dei danni ai luoghi, alle cose e a terzi derivanti da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Inoltre, a totale garanzia dei materiali di proprietà dell'A.D. giacenti presso codesta Società, la stessa si obbliga a stipulare con la Società di Assicurazione una polizza per i seguenti rischi: incendio e furto, scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Codesta Società assume altresì l'obbligo del deposito gratuito del materiale di proprietà dell'A.D. già collaudato, accettato ed in attesa di essere consegnato all'Ente destinatario, che si intende affidato alla Società stesso ai sensi ed agli effetti del libro IV Titolo III – capo XII – sezione 1° del Codice Civile, rimanendo espressamente convenuto che a tale deposito non si applicano il 2° comma dell'art.

1768, l'art. 1774 e l'art. 1781 del Codice Civile.

La Società metterà a disposizione dell'Ente Gestore spazi idonei per tenere in deposito materiali e/o mezzi di proprietà dell'A.D., che per l'espletamento del contratto devono essere consegnati dalla Società stessa.

ART. 27 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – REVISIONE DEI PREZZI

E' ammessa la cessione del credito nei limiti e nelle modalità previste dal codice dei contratti.

E' fatto divieto assoluto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.

Non è ammessa la revisione prezzi.

ART. 28 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):

- **terrarm@postacert.difesa.it**

ART. 29 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'art.13 del D.LGS 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, per quanto applicabile e degli artt.li 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 del 27.04.2016.

Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa nazionale per quanto applicabile e dell'art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 del 27.04.2016.

La DAT tratta i dati relativi all'esecuzione del Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**ART. 30 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53,
COMMA 16 TER DLGS 165/2001 S.M.I**

La Ditta dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della DAT – TERRARM nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come da dichiarazione parte integrante del presente atto.

**ART. 31 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E
CONFORMITÀ DEI PREZZI**

La Dittadichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo, rilevata durante la vigenza del contratto, la Ditta.... si obbliga a ricondurre il prezzo del contratto nei limiti pattuiti, ristorando l'Erario dell'indebitamente percepito in una delle forme seguenti:

- versando all'Erario quanto eventualmente percepito in precedenza, maggiorato degli interessi legali che maturano dalla data di riscossione alla data di restituzione;
- compensando l'indebitamente percepito e previa autorizzazione della DAT, deducendolo – dopo averlo maggiorato degli interessi legali che maturano dalla data di riscossione alla data della quale sarebbe divenuta esigibile la rata di prezzo ancora da incassare – dalle quote di prezzo non ancora percepite;

- compensando l'indebitamente percepito mediante incameramento dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto – dopo aver maggiorato tale importo degli interessi legali che maturano dalla data di indebita riscossione alla data nella quale verrà effettuato il ristoro delle ragioni dell'Erario – qualora il prezzo del contratto sia già stato corrisposto.

ART. 32 - CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che il Fornitore si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

Si precisa che il Fornitore dovrà presentare ugualmente i dati sopra indicati, anche se gli stessi siano stati già forniti precedentemente, quindi codificati o siano in corso di fornitura a fronte di altri contratti.

A CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

(da eliminare nella stesura definitiva)

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per la codificazione dei materiali in approvvigionamento il Contraente (già in possesso del codice NCAGE) dovrà usare i seguenti codici:

- Codice CEODIFE dell'Ente Appaltante (Gestore Amministrativo): 900024
- Codice CEODIFE dell'Ente Gestore Contrattuale:
 - U.T.T. di Nettuno (RM): 900142;
 - U.T.T. di Torino: 900113;

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC- Spare Part List for Codification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EG, entro ...45... giorni (**nota 1**) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification -SPLC.

L'EG, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC (*Organo Centrale di Codificazione*).

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EG e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'EG e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (nota 3) per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al punto 3, per gli articoli non codificati (**nota 4**), il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EG e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (**nota 2**) dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (**nota 3**) per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EG, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'EG, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (**nota 2**) dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (**nota 3**) per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EG, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EG e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EG comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flussi Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema

di Codificazione NATO” emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM- 03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d’Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell’iter di codificazione.

L’EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (**nota 5**), fermo restando che l’attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e Garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai punti 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente sui termini stabiliti in ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero/tre per mille) del valore dei materiali oggetto di codifica così come disciplinato dall’Art.11 – Penali - del contratto.

Si precisa che il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se non fino alla completa codificazione definitiva di tutti i materiali (convalidata/sanzionata dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti).

Nell’ambito della garanzia contrattuale, l’EA/EG potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

(DA ELIMINARE NELLA STESURA DEFINITIVA DEL CONTRATTO)

NOTE: ALLA CLAUSOLA DI CODIFICAZIONE

(1) Il termine deve essere fissato dall’Ente Appaltante.

Per i “programmi di sviluppo” i tempi decorrono dalla definizione della configurazione così come disciplinato dall’Art. ____ del contratto.

(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che partecipa al progetto (Partner Company - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico e pertanto le attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse saranno inviate direttamente all'OCC.

(3) Non oltre 15 (quindici) giorni.

(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'OCC ritenga necessario aggiornare i dati.

(5) Assegnata dall'EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente.

B ETICHETTATURA DEI MATERIALI CON ISCRIZIONI CON IL CODICE A BARRE ED IN CHIARO

1. Generalità

Il Fornitore si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura corredati dei dati di identificazione a mezzo di una o più etichette, stampigliature od altro idoneo sistema (che sarà comunicato al Fornitore) mediante il Codice a Barre (CAB).

Il C.A.B. dovrà essere realizzato secondo lo standard EAN 128.

Tali dati dovranno essere apposti anche in chiaro in lingua italiana.

I dati di identificazione dovranno comprendere rispettivamente:

a) Note con il C.A.B.

- NUC (se conosciuto e sanzionato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tempo utile);

- codice NATO della Ditta (N/CAGE Code) e denominazione della Ditta (per esteso). In ogni caso deve essere riferito al vero costruttore e poi all'eventuale fornitore inteso come contraente contrattuale;

- Denominazione del materiale in approvvigionamento;

- Part Number (P/N) o numero di riferimento del materiale (sia del vero costruttore e sia di quello del fornitore).

b) Note in CHIARO (in lingua italiana)

- Quelle sopra indicate al punto B1 (stessi dati del contenuto delle etichette con il CAB);

- Note per il maneggio, l'immagazzinamento e la gestione in sicurezza dei materiali (vedasi punto 3);

- quantità della confezione, e qualora trattasi di armi o munizioni il n° matricola il n° del lotto, il mese ed anno di costruzione.

Tali dati devono essere inviati, preliminarmente per approvazione, entro i tempi contrattualmente previsti al punto A 2) e cioè prima della realizzazione delle etichette.

2 Sicurezza

Per i materiali da trattare con particolare cura, da maneggiare in sicurezza e da impiegare correttamente, a salvaguardia del personale, del materiale e del sito ove immagazzinarli, la Società contraente dovrà fornire tutti i dati ritenuti necessari, da apporre mediante etichette (od altro idoneo sistema atto ad essere visualizzato da almeno due metri di distanza) sui contenitori, in chiaro e redatte in lingua italiana.

Tali dati B.2 dovranno essere proposti in allegato alla lista SPLC di cui al punto A 2) per l'approvazione da parte dell'E.G..

*L'omissione da parte del Fornitore delle informazioni di cui al presente punto B.2 costituisce **inadempienza contrattuale** ai fini delle penalità ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla non adeguata gestione logistica del materiale.*

Le etichette con il CAB e quelle in chiaro dovranno essere apposte sia sugli imballaggi sia sul manufatto in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 e 4281 (deve essere compatibile con la natura del prodotto ed il suo impiego).

3 Penalità

La mancata esecuzione, il ritardo, l'erronea formulazione di quanto prescritto al punto B.1a, B.1.b comporterà una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e comunque con un massimo pari all'importo complessivo calcolato dalla formula: € 100,00 moltiplicato il numero degli articoli elencati sulla lista SPLC definitiva.

L'inottemperanza dei dati di cui al punto B.2 sulla sicurezza, comporterà ulteriori penali così calcolate: 100,00 euro moltiplicato il numero di articoli (elencati nella SPLC) da gestire in sicurezza, con un minimo di 1.000,00 euro.

Le penalità di cui al punto A si sommano a quelle di cui al punto B.

Pertanto, il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se non fino alla completa esecuzione ed apposizione delle etichette con CAB ed in chiaro e le eventuali informazioni aggiuntive in chiaro per la sicurezza del personale e la gestione in sicurezza del materiale.

C ASSICURAZIONE DELL'OTTEMPERANZA ALLA PRESENTE CLAUSOLA NEL VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Certificato di verifica di conformità finale dovrà contenere esplicita assicurazione sull'ottemperanza alla presente clausola delle incombenze prescritte ai punti A e B.

Il collaudatore dovrà verificare, altresì, che le etichette con il CAB e quelle in chiaro contengano tutti i dati richiesti dal contratto, attestata mediante dichiarazione rilasciata dall'E.G.

Tali dati devono essere quelli convalidati/sanzionati dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.

(se del caso)

ART. 33 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 (REACH)

1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative

di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

ART. 34 - CLAUSOLA DI VINCOLO

Il presente atto, mentre vincola la Società XXXX dal momento della firma dello stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contraente è, pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli, restando del

pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto in capo all'Amministrazione ivi compresi i termini di pagamento.

A richiesta della parti, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ad alta ed intellegibile voce alle parti stesse, le quali da me interpellate, lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale. E' scritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura datato e consta di n., pagine di cui righe, della pagina, e n.allegati.

p. LA SOCIETÀ
f.to digitalmente
XXXXXXXXXX

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA
f.to digitalmente
Dirigente Drssa Teresa ESPOSITO

L'UFFICIALE ROGANTE
f.to digitalmente
Funz. Amm.vo Rita MERLINO

Ai sensi dell'art. 1341, 1342 c.c. la Società XXXX dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare espressamente le clausole che seguono, che qui si intendono richiamate:

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 10 - GARANZIA

ART. 11 – PENALITA'

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 23 - PATTO DI INTEGRITA'

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 26 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI *(ove presente per il particolare tipo di contratto)*

ART. 34 - CLAUSOLA DI VINCOLO

p. LA SOCIETA'

f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

f.to digitalmente

Funz. Amm.vo Rita MERLINO

DA INSERIRE

ALLEGATI:

- A. APPENDICE TECNICA*
- B. PATTO DI INTEGRITA'*
- C. ART. 53*
- D. CODICE DI COMPORTAMENTO*